



DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE N. 122 DEL 20/12/2021

Oggetto: Revisione ordinaria partecipate ex art. 20 D. Lgs 175/2016 - provvedimenti.

L'anno duemilaventuno, il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 9,40 nella sede di Piazza Bovio (palazzo Borsa), si riunisce la Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli convocata, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento della Giunta, con nota prot. 86633 del 13.12.2021 e integrazione prot. n. 87257 del 15.12.2021.

Sono presenti i signori:

CIRO FIOLA	Presidente
FABRIZIO LUONGO	Componente - Vice Presidente Vicario
LILIANA LANGELLA	Componente - Vice Presidente
GIAMPIERO CASTALDO	Componente
ANTONINO DELLA NOTTE	Componente
SALVATORE LOFFREDA	Componente

E' presente per il Collegio dei Revisori dei Conti:

COSTANZO D'ASCENZO	Presidente
--------------------	------------

Partecipa l'Avv. Ilaria Desiderio, Segretario Generale f.f. della CCIAA di Napoli in qualità di Segretario verbalizzante.

Presiede la seduta il Presidente Ciro FIOLA.

Su disposizione del Presidente sono presenti i Dirigenti dott. DE ROSA, dott. PARISIO, la P.O. del Servizio Affari Generali e Programmazione dott. NUZZO, la dott.ssa MERCOGLIANO e la sig.ra BARBATO funzionari camerale.

Il Segretario, avv. Ilaria DESIDERIO, dà atto che la riunione si svolge secondo le modalità e nel rispetto di quanto previsto e stabilito dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Dà atto del collegamento in videoconferenza dei componenti CASTALDO, LOFFREDA, LUONGO e del Presidente del Collegio dei Revisori D'ASCENZO, dei soggetti collegati in videoconferenza è certa la loro identificazione.

Il componente DE GREGORIO è assente giustificato.

Dà atto della sicurezza del canale di comunicazione prescelto e che la convocazione della Giunta è stata disposta anche in modalità telematica dal Presidente.

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida la riunione di Giunta; della riunione viene redatto separato processo verbale ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento di Giunta.

Il componente LOFFREDA si allontana alle ore 10.00 prima della trattazione del punto 8 all'ordine del giorno.



Il Presidente con l'assistenza del Segretario Generale f.f., su relazione istruttoria del Servizio Programmazione, sottopone alla Giunta camerale la proposta di Delibera che di seguito si riporta.

Vista la Legge n.580/93 recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", come modificata dal Decreto Legislativo n.219/16;

Visto il Decreto Legislativo n.165/01, contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la Delibera del Consiglio Camerale n. 2 del 22 ottobre 2018 con la quale è stato eletto il dr. Ciro Fiola quale Presidente della CCIAA di Napoli;

Viste le Delibere del Consiglio Camerale n. 3 del 15 novembre 2018 e n. 3 del 19/5/2020 con le quali sono stati eletti i membri della Giunta Camerale;

Visto il Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale approvato con Deliberazione di Giunta n. 52 del 21 maggio 2001;

Visto il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta n. 178 del 20 ottobre 2011;

Vista la Deliberazione di Giunta Camerale n. 92 del 30/07/2019, con la quale è stato conferito al Dirigente Avv. Ilaria Desiderio l'incarico di Segretario generale facente funzioni della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli a decorrere dal primo settembre 2019;

Richiamata la Determinazione del SG Vicario n.387/2019 con la quale è stato conferito al dott. Roberto Parisio l'incarico di dirigente ad Interim dell'Area AA.GG. – Programmazione a far data dal 1° settembre 2019;

Vista la legge 241/90 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 2 della legge n. 580/93, come da ultimo modificato dal d. lgs 219/16 relativo ai compiti e alle funzioni della CCIAA;

Il Responsabile del Servizio Programmazione dr. Gaetano Nuzzo attesta la regolarità del procedimento svolto, la correttezza dei profili di competenza, la veridicità degli atti richiamati e la loro esistenza presso l'ufficio istruttore ed avanza la seguente relazione istruttoria.

Con Deliberazione n. 41 del 17 aprile 2015, pubblicata all'Albo dell'Ente in data 8 giugno 2015, la Giunta Camerale, approvava, ai sensi dell'art. 1, comma 611 e ss. L. 23.12.2014 n. 190, il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie;

Con le determinazioni del Commissario Straordinario n. 87 del 29 settembre 2017 e n. 90 del 10 ottobre 2017 la CCIAA di Napoli approvava il piano di razionalizzazione straordinario delle società partecipate dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016; tale provvedimento, a seguito di modifiche rilevanti intervenute dopo ottobre 2017, è stato da ultimo integrato e modificato con la determina Commissariale n. 131 del 25/09/2018.

Successivamente, con le Delibere di Giunta Camerale n. 36 del 28/12/2018, n. 143 del 27/12/2019 e n. 105 del 18/12/2020 l'Ente approvava il piano di revisione, rispettivamente al 31/12/2017, al 31/12/2018 ed al 31/12/2019, delle società partecipate ex art. 20 del D. Lgs 175/2016, nel quale, da una parte si dava conto dei risultati conseguiti negli anni precedenti, e dall'altra si decideva in merito a tutte le partecipazioni possedute al momento: tali decisioni, riguardo alla Delibera n. 105/2020, relative alle società direttamente partecipate, sono riportate nello schema riportato di seguito



Azioni intraprese		Denominazione società	% quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi (gg/mm/aaaa)
MANTENIMENTO		Ecocerved Scarl	0,31%	n.a.
		Ic Outsourcing Scarl	0,90%	n.a.
		Infocamere Scpa	1,459%	n.a.
		SSIP Srl	33,33%	n.a.
		Tecnoservicecamere Scpa	1,233%	n.a.
RAZIONALIZZAZIONE	CESSIONE O RECESSO	Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa	8,74%	31/12/2021
	RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'	Mostra d'Oltremare Spa	8,6%	31/12/2023
		Tecno holding Spa	2,23%	31/12/2021
	CONTINUAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE/CONCORDATO	Acn Srl	25%	n.d.
		Borsa Immobiliare Srl	100%	n.d.
		Centro Agro-Alimentare di Napoli Scpa	9,09%	Ferma a causa della fase concordataria
		Retecamere Scarl	0,11%	n.d.
Si.Re.Na. Scpa;		4,23%	n.d.	
Tecnos srl;	12,5%	n.d.		

Inoltre, riguardo alle società indirettamente possedute tramite società e/o organismi controllati, tenuto conto che relativamente alle partecipazioni possedute tramite il Consorzio Technapoli non era possibile decidere nulla a causa del fallimento dello stesso, dichiarato ad ottobre 2019, si decideva di procedere come segue:

- 1) alienazione delle partecipazioni detenute nelle società:
 - a) Rs record Store Spa, ad opera di Tecno Holding Spa, da concludersi entro il 31/12/2021;
 - b) Hat Orizzonte Sgr, ad opera di Tecno Holding Spa, da concludersi entro il 31/12/2021;
 - c) Sagat Spa, ad opera di Tecno Holding Spa, entro il 31/12/2021;
- 2) Mantenimento senza intervento delle partecipazioni nelle società:
 - a) Iconto Srl, tramite Infocamere;
 - b) Autostrade Lombarde Spa, tramite Tecno Holding Spa;
 - c) Tinexta Spa, tramite Tecno Holding Spa;

D'altra parte si precisa che la Società Tecno Holding Spa non è controllata dalla CCIAA di Napoli e pertanto le partecipate possedute da questa, e quindi indirette per la CCIAA di Napoli non sono oggetto di razionalizzazione.



Tanto premesso, si dà atto:

- che il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);
 - che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
 - che l'Ente camerale, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
 - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- e con caratteristiche definite nell'articolo 4, commi 3, 7 e 8 :
- aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
 - aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitata in aree montane;
 - spin off o di start up universitari previste dall'art. 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe agli enti di ricerca.

Peraltro, occorre tenere anche presente che il D. Lgs 219/2016 ha sensibilmente cambiato le funzioni delle Camere di Commercio variando, almeno in parte, le finalità istituzionali da perseguire; tutto ciò ha effetti sulla revisione in quanto, secondo l'art. 4 del predetto T.U.S.P.

Chiarito quali partecipazioni possono essere detenute, devono, invece, essere alienate o devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P., sopra richiamato;

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione



diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Il soddisfacimento degli ulteriori parametri stabiliti dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P, di seguito riportati, costituisce elemento dirimente di valutazione nelle decisioni di riassetto in termini di razionalizzazione, fusione, soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione:

- a) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- b) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- c) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (cinquecentomila, in sede di prima applicazione);
- d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P. .

Ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D. Lgs 175/2016 e s.m.i. va adottato entro il 31 dicembre di ogni anno un provvedimento, contenente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; inoltre il comma 4 prevede che venga espletata una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, che va trasmessa alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4; tale relazione è allegata al presente provvedimento (All. A).

Unioncamere con la nota n. 27416 del 07/12 u.s. ha inviato le schede delle società partecipate dal sistema camerale e con la stessa nota ha chiarito le decisioni prese in merito al mantenimento o meno di tali partecipazioni; in particolare si comunicava che

“Il modello piano di revisione 2021 prevede il mantenimento delle quote di partecipazione dirette ed indirette nelle società nazionali del sistema camerale detenute alla data del 31 dicembre 2020, con specifiche azioni di razionalizzazione relative a Tecnoholding, Hat Sgr Spa, S.A.G.A.T. Spa. In particolare, si segnala che nel corso del 2021 la società Tecnoholding ha ceduto la sua partecipazione in Autostrade Lombarde Spa ed ha confermato la volontà di proseguimento della procedura di cessione della partecipazione in Hat Sgr Spa e in S.A.G.A.T. Spa. Da dicembre 2020, invece, la società Records Store Spa è in liquidazione.”

Si precisa, comunque, che la P.O. del Servizio Albi e Ruoli, la P.O. del Provveditorato e la P.O. del Registro Imprese hanno comunicato che le partecipazioni alle società in house del sistema camerale sono ritenute necessarie al perseguimento dei fini istituzionali.

Le attività di alienazione, per quanto possibile, sono proseguite anche nel corso dell'anno; il servizio Programmazione, a cui afferiscono le attività delle partecipate, è notevolmente sotto organico in quanto solo dal 01/07 è stata assegnata un'altra risorsa che non ha alcuna esperienza e pertanto le attività sono in capo all'unico funzionario di categoria D al Servizio Programmazione che deve occuparsi, oltre che delle partecipate, anche dell'azienda speciale e della programmazione dell'Ente (Performance, Pira, costi contabilizzati, etc.) e dal 01/11 ha anche l'interim del Servizio Affari Generali.

Di seguito si propone una descrizione di quanto successo nelle società partecipate dirette, e per alcune indirette per le quali il Piano di revisione adottato con Delibera n. 105/2020 prevedeva la razionalizzazione.

La società **CAAN** Scpa, per la quale è stata decisa l'alienazione, aveva in un primo tempo chiesto l'ammissione al Concordato in bianco ma il Tribunale di Nola a marzo 2020 dichiarava



inammissibile tale procedura in quanto non si era verificata la vendita di un cespite che era alla base del piano concordatario.

La Società provvedeva a presentare nuova domanda di ammissione alla procedura concordataria; il Tribunale di Nola ammetteva la Società alla procedura concorsuale e dichiarava aperto, in data 13/10/2020, il concordato autorizzando la continuazione dell'attività; in data 05/05/2021 il Tribunale emetteva il decreto di omologa ma, entro i termini di legge, alcuni creditori proponevano opposizione. Al Momento della redazione del provvedimento la situazione non risulta ancora definita.

Non avendo compiuto più alcun atto per la possibile alienazione della quota si ritiene che il rapporto sociale, al momento, rimane ancora in piedi e pertanto risulta praticamente impossibile l'alienazione della quota societaria, almeno finché non si sarà conclusa la procedura concordataria. Pertanto, prima di esperire una qualsiasi procedura per l'alienazione della quota societaria tramite bando d'asta pubblica, sarà necessario che la procedura concordataria venga chiusa.

Riguardo alla **Mostra d'Oltremare SPA** con il piano di razionalizzazione straordinario, corretto nel 2018 si era determinato il mantenimento della quota di partecipazione; nell'assemblea tenutasi nella prima metà di dicembre 2019 veniva presentato un rinnovato piano industriale 2019/2023 che prevedeva un'evoluzione dei ricavi caratteristici, un contenimento dei costi e la dismissione di alcuni assets non strumentali; con l'avvento della Pandemia Covid-19 la Società si è trovata in grosse difficoltà in quanto il settore fieristico è stato uno dei più colpiti e l'elevato indebitamento finanziario ha reso ancora più complicata la situazione, tanto è vero che la Società ha più volte richiesto un intervento finanziario dei soci ed ha paventato seri rischi di continuità aziendale.

Riguardo alla partecipazione nel **Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa** c'è da premettere, come già riportato nelle Revisioni precedenti, che la società era stata interessata da alcuni avvenimenti straordinari che hanno inficiato i rapporti societari dal 2018, in quanto alla richiesta dell'Ente di conoscere il valore del patrimonio netto della stessa, al fine di compiere le procedure necessarie per la dismissione, perveniva una risposta della Società che indicava un valore molto più basso frutto di una perdita per il 2017 (anche se prodotta nel 2018), con il bilancio ancora da approvare, di circa 9 milioni di € facendo menzione di una sopravvenienza attiva quantificata solo successivamente.

Al fine di dismettere la partecipazione l'Ente ha provato ad alienarla tramite bando pubblico nel 2020, ma tale procedura è andata deserta e, nel 2021 ha esercitato il recesso dalla Società con nota prot. 50286 del 30/06 u.s..

La Società PTA Scpa con nota di agosto ha formalmente contestato e rifiutato il recesso della Camera dalla compagine sociale in quanto secondo la stessa non esistono i presupposti di legge dettati dal Codice Civile o quelli statutari che consentano tale procedura, pertanto al momento gli uffici stanno vagliando altre soluzioni al fine di dismettere la quota di partecipazione in PTA (ad es. offrire in vendita alla società ed anche ai soci le quote detenute dall'Ente camerale ed in caso di esito infruttuoso procedere nuovamente ad emanare un bando per alienare le quote).

Della situazione è stata notiziata la struttura di indirizzo e controllo delle partecipazioni pubbliche del MEF con nota del 17/11/2021; all'atto della redazione del presente provvedimento non risulta pervenuta alcuna risposta.

Riguardo alla partecipazione in **Tecno holding Spa** si è acquisito il 30 novembre l'aggiornamento del piano di razionalizzazione delle attività; dallo stesso risulta che Tecnoholding, in ragione della sua partecipazione di soci pubblici (Camere di commercio), ha proceduto alla dismissione degli assets riferibili alle partecipazioni di minoranza in Autostrade Lombarde, ha confermato la propria disponibilità ad accelerare la vendita della residua partecipazione del 30% in HAT Sgr Spa, sta procedendo all'alienazione della partecipazione in RS Record Store ed ha confermato la volontà di procedere alla dismissione in Sagat Spa.

In riferimento ai beni diversi dalle partecipazioni da cedere, ed in particolare agli immobili posseduti, la stessa ha avviato le azioni necessarie per rendere possibile la valorizzazione dell'immobile di Via Appia Nuova 696 a Roma, ha confermato la volontà di procedere alla vendita



dell'immobile di Via Vittor Pisani a Milano e del connesso locale di Via Caretto e sta valutando, data anche la particolarità del bene, le migliori possibilità di valorizzazione degli Horti Sallustiani.

Infine, in relazione alle quote di Fondi d'investimento, il Fondo ICT è stato posto in liquidazione in data 29 giugno 2021, ed il Fondo Sistema Infrastrutture è stato posto in liquidazione anticipata prevedendo che tale operazione possa completarsi entro dicembre 2021, mentre il Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia ed Fondo Innogest Capital II sono da dismettere e le relative operazioni si prevede che possano concludersi, per il primo, entro il 2024 e, per il secondo, entro il 2023.

Riguardo alla partecipazione in **Retecamere** Scarl si fa presente che la Società è in liquidazione dal 2013 e che l'Assemblea dei soci, a seguito di notevoli perdite ha manifestato la volontà di coprire tale disavanzo; da ulteriori controlli effettuati è emerso che con Deliberazione n. 108 del 9 settembre 2014 la Giunta Camerale ha espresso il proprio dissenso sulla opportunità del versamento richiesto ai soci ritenendo che tale versamento potesse essere equiparabile all'accollo dei debiti della Società da parte dei soci, operazione non consentita per le Società di capitali.

Pertanto con lo stesso provvedimento la Giunta Camerale ha, contestualmente, deliberato il recesso dalla Società Retecamere, decisione trasmessa il 10/02/2015: ad oggi non risulta pervenuta ancora alcuna risposta ufficiale in merito. Per inciso dalla N.I. del bilancio 2020, approvato ad agosto, si rileva che la Società ha vinto in appello una causa intentata da uno dei soci: la Corte di Appello, sezione specializzata in materia di impresa, ha deciso che l'illiceità delle delibere non appare sussistere; pertanto il socio ha deciso di comporre la situazione sottoscrivendo un accordo transattivo.

Una nota a parte merita la società **Tecnos Scarl** in liquidazione nel 2005 e da allora non risulta alcun atto all'Ufficio; in particolare non risultano presentati i bilanci dopo quello relativo al 2003. In tale situazione l'Ufficio ha sollecitato il liquidatore, da ultimo con nota prot. 55056 del 20/07/2016, a fornire notizie senza ricevere alcuna risposta; al fine di procedere con la cancellazione d'ufficio gli uffici hanno avviato un'interlocuzione con il Conservatore del registro delle Imprese.

Infine, riguardo alle partecipazioni detenute indirettamente tramite il **Consorzio Technapoli**, le stesse non vengono prese in considerazione in quanto lo stesso è fallito, ad ottobre 2019 e pertanto l'Ente Camerale non ha più alcun potere Deliberativo sulle stesse, tenendo anche conto del fatto che le stesse saranno sicuramente liquidate dal curatore fallimentare al fine di monetizzare quanto più è possibile l'attivo patrimoniale.

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

In applicazione delle norme e dei principi sopra enunciati e della ricognizione effettuata, l'organo di indirizzo è chiamato nuovamente a verificare e valutare l'attuale strategicità della partecipazione per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente enunciati all'art. 2 della legge n. 580/1993 e s.m.i. ed alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla richiamata normativa ai fini del mantenimento delle partecipazioni in questione ancora detenute, alla luce della ricognizione effettuata nelle schede istruttorie allegate, e ad assumere le conseguenti decisioni in ordine alle misure di razionalizzazione attuabili.

Per l'analisi di dettaglio della natura e caratteristiche delle partecipazioni detenute, dei dati di fatturato medio e dei risultati gestionali dell'ultimo triennio, si fa espresso rinvio alla relazione tecnica predisposta, contenente, schede analitiche per ciascuna società; il documento è allegato alla presente relazione istruttoria (All. B). All'interno di tale relazione, secondo il format pubblicato sul "Portale Tesoro" del MEF, sono state riportate le decisioni prese dall'Organo di vertice dell'Ente, in ordine al mantenimento o meno delle partecipazioni ed alle eventuali modalità di razionalizzazione.

Inoltre è stata approntata una "Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni" (All. A), redatta ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del TUSP, riportante lo stato di attuazione del piano adottato dall'Ente con la Delibera n. 105/2020 (dati relativi alle



partecipazioni detenute dall'Ente al 31/12/2019) e contenente gli esiti della rilevazione per quelle partecipazioni dirette per le quali erano stati individuati percorsi di razionalizzazione)

In ordine ai profili della competenza all'adozione dell'atto, si richiamano:

- L'art. 14, comma 5, lettera b), della Legge n. 580/93 e s.m.i.;
- L'art. 26, lettera g) del vigente Statuto Camerale, che assegna alla Giunta la competenza a *Deliberare in materia di partecipazione della Camera di Commercio "a consorzi, società, associazioni, fondazioni, gestione di aziende e servizi speciali, sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dimissioni societarie e sulla partecipazione ad accordi di programma ed in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati"*.

**Il Responsabile
del Servizio Programmazione
F.to: Dr Gaetano Nuzzo**

IL DIRIGENTE DELL'AREA AA.GG. - PROGRAMMAZIONE

Vista e condivisa la relazione istruttoria del Responsabile del Servizio Programmazione;

Richiamate e fatte proprie la "Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni" (All. A), e la "Relazione tecnica" sullo stato delle partecipate (All. B), allegate al presente provvedimento;

Vista la legge n. 580/1993 e s.m.i.;

Richiamato il d.lgs. 175/2016 e s.m.i., recante il Testo unico delle Società a Partecipazione Pubblica (TUSP), ed in particolare gli artt. 4 e 20;

Richiamato l'art. 4, comma 5, del d.lgs. 219/2016 relativo al riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura;

Visto quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., la CCIAA di Napoli ha già provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016 e, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., ad effettuare da ultimo, con la Delibera di Giunta n. 105 del 18.12.2020, una ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, comprensivo di una relazione sull'attuazione delle misure preventivate e individuando quelle che devono essere alienate o costituire oggetto di provvedimenti di razionalizzazione;

Viste le note pervenute via e-mail da parte della P.O. del Servizio Albi e Ruoli, della P.O. del Provveditorato e della P.O. del Registro Imprese della P.O. al Provveditorato riguardanti la conferma delle valutazioni in ordine al profilo della necessità delle partecipazioni in house detenute dall'Ente camerale;

Vista la nota n. 85748 del 07/12 u.s. da parte di Unioncamere;

Vista la Delibera di Giunta Camerale n. 64 del 29/06/2021 con cui è stato deciso il recesso immediato dal PTA e la successiva comunicazione della Società, acquisita al prot. 59979/21, con cui ha contestato il recesso;

Considerato che per la Società Retecamere in liquidazione è stato comunicato il recesso con nota del 10/02/2015;

Vista la nota di Tecno Holding relativa allo stato di avanzamento delle dimissioni delle quote di partecipazione, degli immobili e delle quote dei fondi detenute;



Tenuto conto che le Società Acn Srl, Borsa Immobiliare Srl, SiReNa Scpa sono in liquidazione;

Considerato che per la sola Tecnos Scarl in liquidazione non vengono depositati più atti dal 2005 e non risultano convocazioni dell'Assemblea almeno dal 2015;

Considerato che la Società Caan Scpa ha presentato domanda di ammissione al concordato preventivo, omologato dal Tribunale, e che pertanto non è possibile alcuna razionalizzazione finché non sarà terminata tale procedura;

Tenuto conto di quanto sta eseguendo Mostra d'Oltremare Spa per la razionalizzazione delle attività;

Considerato che il Consorzio Technapoli è fallito e pertanto non è possibile Deliberare in merito alle partecipazioni da questo detenute;

Viste le indicazioni del MEF riguardo l'adozione del provvedimento di ricognizione delle partecipate pubblicate sul sito del Ministero in data 04.11.2021;

Tenuto conto che il Servizio Programmazione, come riportato nella relazione istruttoria è in oggettiva difficoltà in quanto è sottodimensionato rispetto a tutte le attività da esperire;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Atteso che l'oggetto della valutazione riguarda la verifica della coerenza delle partecipazioni societarie, direttamente possedute e indirettamente possedute attraverso società controllate (con la precisazione di cui sopra riguardo alle società indirette), rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente pubblico, così come definite dalla Legge 580/1993 e s.m.i.; tale valutazione deve essere svolta, caso per caso, a prescindere che si tratti di partecipazione di controllo o di minoranza ovvero che riguardi società interamente in mano pubblica ovvero società miste;

Tenuto conto che, per quanto riguarda le sole partecipazioni oggetto di razionalizzazione, con il piano approvato il 18.12.2020, la situazione è la seguente:

Mostra d'Oltremare Spa	Razionalizzazione delle attività	In avanzamento
Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa	Recesso	Conclusa negativamente
Tecno holding Spa	Razionalizzazione delle attività	In avanzamento

Al fine quindi di effettuare correttamente la revisione è necessario tenere in particolare considerazione le norme del Testo Unico relative:

- alle tipologie di società che è possibile costituire o cui partecipare (art.3)
- alle finalità di partecipazioni e del loro mantenimento (art.4)
- agli oneri di motivazione analitica (art.5)
- alla revisione annuale, comprensiva di relazione di attuazione, ed alle conseguenti sanzioni in caso di inadempimento (art. 20).

Ciò premesso, tenuto conto delle indicazioni di cui alla richiamata normativa

PROPONE

- 1) di approvare la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni (art.20, c.4, TUSP) denominato Allegato A
- 2) di approvare il provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni della CCIAA di Napoli (piano di revisione ex art. 20, c.2 TUSP), denominato Allegato B, nel quale sono anche esplicitati il mantenimento o meno delle partecipazioni e le relative motivazioni analitiche, così come si evince dai seguenti prospetti riepilogativi



Partecipazioni dirette

Azioni intraprese		Denominazione società	% quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi (gg/mm/aaaa)
MANTENIMENTO		Ecocerved Scarl	0,31%	n.a.
		Ic Outsourcing Scarl	0,90%	n.a.
		Infocamere Scpa	1,459%	n.a.
		SSIP Srl	33,33%	n.a.
		Tecnoservicecamere Scpa	1,233%	n.a.
RAZIONALIZZAZIONE	CESSIONE O RECESSO	Retecamere Scarl	0,11%	31/12/2022
		Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa	8,74%	31/12/2022
	RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'	Mostra d'Oltremare Spa	8,6%	31/12/2023
		Tecno holding Spa	2,23%	31/12/2024 ⁽¹⁾
CONTINUAZIONE DELLA PROCEDURA LIQUIDATORIA/CONCORDATARIA		Acn Srl	25%	n.d.
		Borsa Immobiliare Srl Unip.	100%	n.d.
		Si.Re.Na. Scpa;	4,23%	n.d.
		Tecnos scrl;	12,5%	n.d.
		Centro Agro-Alimentare di Napoli Scpa	9,09%	n.d.

(1) in considerazione della cessione dei beni diversi dalle partecipazioni

Partecipazioni indirette

Iconto Srl	Mantenimento senza interventi
------------	-------------------------------

considerando che il mantenimento delle partecipazioni risponde sia al requisito della stretta necessità per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 comma 1 del d. lgs.



175/2016) sia al requisito della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria (art. 5 comma 1 del d. lgs 175/2016) e che invece la razionalizzazione delle partecipazioni, laddove prevista, è diretta conseguenza di quanto previsto dalle società tramite;

- 3) di provvedere alla cancellazione d'ufficio ex art. 2490 c.c. previa interlocuzione con il Conservatore del registro delle Imprese per Tecnos Scarl in liquidazione;
- 4) di proseguire, per Retecamere Scarl in liquidazione per la quale è stato comunicato il recesso nel 2015, nella procedura del recesso verificando con liquidatore cosa sia necessario predisporre al fine di pervenire alla conclusione del recesso e di definire le azioni conseguenti, operazione da concludere entro il 31/12/2022;
- 5) di procedere, per PTA, all'alienazione offrendo la partecipazione alla Società oppure ai soci e, in caso di insuccesso, di provare a venderla tramite bando di alienazione, fermo restando che in caso di risposta della struttura di indirizzo del Mef saranno adeguatamente vagliate ulteriori soluzioni, operazione da concludere entro il 31/12/2022;
- 6) di disporre la trasmissione del presente atto al Collegio dei Revisori;
- 7) di disporre la trasmissione del Piano operativo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- 8) di disporre la trasmissione del Piano operativo alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze indicata all'art. 15 del d. lgs 175/2016;
- 9) di disporre la trasmissione del Piano operativo al Ministero dello Sviluppo Economico secondo quanto prescritto dall'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 219 del 25 novembre 2016, nelle forme dovute;
- 10) di disporre la pubblicazione del Piano nel sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

**Il Dirigente
dell'Area AA.GG. Programmazione
F.to: Dr. Roberto Parisio**

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI

Letta l'istruttoria prodotta dal Responsabile del Servizio Programmazione e la proposta di Delibera del dirigente ad interim dell'Area AA.GG. – Programmazione dr. Roberto Parisio, attesta la legittimità della stessa e la sottopone alla Giunta per l'adozione del provvedimento di competenza.

**Il Segretario Generale f.f.
Avv. Ilaria Desiderio**

Interviene il Presidente Fiola il quale rappresenta alla Giunta, la necessità di avviare un percorso di rilancio della Mostra d'Oltremare già a partire dal prossimo anno in considerazione delle interlocuzioni in essere con gli altri Enti partecipanti e confidando nella collaborazione degli stessi, al fine di sviluppare un polo fieristico strategico che possa rappresentare un'eccellenza internazionale di snodo per le imprese.

LA GIUNTA CAMERALE

Sentito il Presidente e gli intervenuti;
Vista la legge n. 580/1993 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 4, comma 5, del d.lgs. 219/2016 relativo al riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura;



Visto quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Vista la relazione istruttoria e la proposta avanzata dal Dirigente ad interim dell'Area AA.GG. – Programmazione dr. Roberto Parisio e l'attestazione di legittimità effettuata dal Segretario Generale facente funzioni;

Vista la "Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni", adottato con la propria Delibera n. 105/2020, come risultante nell'allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della ricognizione (Provvedimento di Razionalizzazione) effettuata come risultante nell'allegato B alla presente Deliberazione (Relazione Tecnica), dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento degli interessi pubblici a cui è preposta l'attività di questo ente a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate dall'Ente;

Considerato che la ricognizione, comprensiva della relazione di attuazione, è adempimento obbligatorio ai sensi dell'art. 20, c.1, 3 e 4 T.U.S.P.;

Dato atto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio competente secondo quanto indicato nella Relazione allegata alla presente;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

Considerato che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, con l'eccezione dei casi di cui all'art. 10, c.2, secondo periodo del T.U.S.P.;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., la CCIAA di Napoli ha già provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016 e, successivamente ha effettuato annualmente la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che devono essere alienate o costituire oggetto di provvedimenti di razionalizzazione;

Ritenuto necessario approvare apposito provvedimento che dia conto di quanto svolto dall'Ente ai fini della razionalizzazione e con il quale si effettua la revisione annuale prevista dal TUSP;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Atteso che l'oggetto della valutazione riguarda la verifica della coerenza delle partecipazioni societarie, direttamente possedute e indirettamente) possedute attraverso società controllate (con la precisazione di cui sopra riguardo alle società indirette, rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente pubblico, così come definite dalla Legge 580/1993 e s.m.i.; tale valutazione deve essere svolta, caso per caso, a prescindere che si tratti di partecipazione di controllo o di minoranza ovvero che riguardi società interamente in mano pubblica ovvero società miste;

Tenuto conto che, per quanto riguarda le sole partecipazioni oggetto di razionalizzazione, con il piano approvato il 18.12.2020, la situazione è la seguente:



Centro Agro-Alimentare di Napoli Scpa	Cessione a titolo oneroso	Ferma a causa della fase concordataria
Mostra d'Oltremare Spa	Razionalizzazione delle attività	In avanzamento
Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa	Recesso	Concluso negativamente
Tecno holding Spa	Razionalizzazione delle attività	In avanzamento

Visto che la procedura di recesso da P.T.A. Scpa si è conclusa negativamente a seguito contestazione/rifiuto espresso dalla Società con nota acquisita al prot. n. 59979/2021;

Viste le note pervenute via e-mail da parte della P.O. del Servizio Albi e Ruoli, della P.O. del Provveditorato e della P.O. del Registro Imprese della P.O. al Provveditorato riguardanti la conferma delle valutazioni in ordine al profilo della necessità delle partecipazioni in house detenute dall'Ente camerale;

Considerato che la Società Caan Scpa ha presentato domanda di ammissione al concordato preventivo e che pertanto non è possibile alcuna razionalizzazione finché non sarà terminata tale procedura;

Considerato che il Consorzio Technapoli è fallito e pertanto non è possibile Deliberare in merito partecipazioni da questo detenute;

Considerato che per la Società Retecamere in liquidazione è stato comunicato il recesso con nota del 10/02/2015;

Vista la nota di Tecno Holding relativa allo stato di avanzamento delle dismissioni delle quote di partecipazione, degli immobili e delle quote dei fondi detenute;

Tenuto conto che le Società Acn Srl, Borsa Immobiliare Srl, SiReNa Scpa sono in liquidazione;

Considerato che per la sola Tecnos Scarl in liquidazione non vengono depositati più atti dal 2005 e non risultano convocazioni dell'Assemblea almeno dal 2015;

Tenuto conto di quanto sta eseguendo Mostra d'Oltremare Spa per la razionalizzazione delle attività e considerato che vi sono interlocuzioni con gli altri Enti partecipanti al fine di rilanciare le attività della Mostra;

Viste le indicazioni del MEF riguardo l'adozione del provvedimento di ricognizione delle partecipate pubblicate sul sito del Ministero in data 04.11.2021;

Ritenuto congruo procedere, alla razionalizzazione delle partecipate dirette della CCIAA di Napoli, mediante:

- 1) Mantenimento senza intervento delle partecipazioni nelle società:
 - a) Ecocerved Scarl;
 - b) Ic Outsourcing Scarl;
 - c) Infocamere Scpa;
 - d) Stazione Sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti Srl;
 - e) Tecnoservicecamere Scpa;
 - f) Iconto Srl (detenuta tramite Infocamere)
- 2) Razionalizzazione delle attività da parte delle società
 - a) Mostra d'Oltremare SPA da concludersi entro il 31/12/2023;
 - b) Tecno holding Scpa da concludersi entro il 31/12/2024 (in considerazione della cessione in considerazione della cessione dei beni diversi dalle partecipazioni);
- 3) Alienazione della partecipazione detenuta nella società Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa, tramite offerta ai soci ed alla stessa Società ed, in caso di esito negativo, tramite bando pubblico, fermo restando che in caso di risposta della struttura di indirizzo del Mef saranno adeguatamente vagliate ulteriori soluzioni da concludersi entro il 31/12/2022;



- 4) Prosecuzione della procedura di recesso in Retecamere Scarl chiedendo al liquidatore al liquidatore cosa sia necessario al fine di pervenire alla conclusione del recesso e di definire le azioni conseguenti, da concludersi entro il 31/12/2022;

Rilevata la necessità che i servizi competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente Deliberazione e secondo i tempi indicati dalla normativa di settore;

Richiamato il piano di razionalizzazione già adottato nel 2020 ai sensi dell'art. 20 del TUSP, provvedimento del quale il presente atto costituisce anche relazione sull'attuazione dello stesso ai sensi dell'art.20, c.4, T.U.S.P.;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza della Giunta camerale, ai sensi dell'art. 14 della legge 580/93 come modificata dal d. lgs 219/2016.

Presenti e votanti n. 5 componenti;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge e del Regolamento della Giunta camerale

DELIBERA

1. di approvare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni (art.20, c.4, TUSP) denominato Allegato A
3. di approvare il provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni della CCIAA di Napoli (piano di revisione ex art. 20, c.2 TUSP), denominato Allegato B, nel quale sono anche esplicitati il mantenimento o meno delle partecipazioni e le relative motivazioni analitiche, così come si evince dai seguenti prospetti riepilogativi
4. di alienare la partecipazione detenuta nella società Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa, tramite offerta ai soci ed alla stessa Società ed, in caso di esito negativo, tramite bando pubblico, da concludersi entro il 31/12/2022;
5. di proseguire nella procedura di recesso in Retecamere Scarl verificando con il liquidatore quali siano i passi necessari alla conclusione della procedura e di definire le azioni conseguenti, operazione da concludersi entro il 31/12/2022;
6. di prendere atto della razionalizzazione delle attività nelle società:
 - a) Mostra d'Oltremare SPA da concludersi entro il 31/12/2023, fermo restando l'intenzione di avviare un percorso di rilancio della stessa in collaborazione con gli altri Enti partecipanti;
 - b) Tecno holding Scpa da concludersi entro il 31/12/2024 (in considerazione della cessione in considerazione della cessione dei beni diversi dalle partecipazioni) ;
7. di mantenere senza intervento la partecipazione nelle società:
 - a) Ecocerved Scarl;
 - b) Ic Outsourcing Scarl;
 - c) Infocamere Scpa;
 - d) Stazione Sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti Srl;
 - e) Tecnoservicecamere Scpa;
 - f) Iconto Srl (detenuta tramite Infocamere)
8. di dare atto che le seguenti società partecipate dalla CCIAA di Napoli sono attualmente in stato di liquidazione:

Società	Data scioglimento
Si.re.na – Città storica s.c.p.a. in liquidazione	11/01/2013
Tecnos scarl	17/01/2005
ACN srl	29/05/2014
Borsa Immobiliare Srl	13/03/2019



e che la società Centro Centro Agro-Alimentare di Napoli Scpa ha depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo, omologato dal Tribunale, e pertanto non è possibile procedere ad alcun intervento di razionalizzazione fino alla definizione di tale procedura;

9. di richiedere per la sola Tecnos Scarl la cancellazione d'ufficio al Conservatore del Registro delle Imprese;
10. di disporre la trasmissione del presente atto al Collegio dei revisori;
11. di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura del Ministero dell'economia e delle finanze indicata all'art. 15 del d.lgs. 175/2016 e, nelle forme dovute, al Ministero dello Sviluppo Economico;
12. di disporre la pubblicazione del Piano nel sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente- Enti controllati";
13. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo in considerazione dell'urgenza di provvedere.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
F.to: **Avv. Ilaria Desiderio**

IL PRESIDENTE
F.to: **Ciro Fiola**

Originale firmato con firma autografa e conservato presso la CCIAA di Napoli ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39 del [12/02/93](#)